
E-COMMERCE: I NUOVI REGIMI OSS E IOSS DAL 01-07-2021

Abbreviazioni

- B2C – Business-to-Consumer (tra impresa e consumatore)
 - Fornitore/prestatore – Soggetto passivo che effettua la cessione di beni e/o la prestazione di servizi
 - IOSS – Import One Stop Shop (sportello unico per le importazioni)
 - MOSS – Mini One Stop Shop (mini sportello unico)
 - Numero di identificazione IVA per l'IOSS – Numero di identificazione IVA necessario per avvalersi dello sportello unico per le importazioni, attribuito a un soggetto passivo o a un intermediario in relazione al soggetto passivo per il quale è nominato
 - OSS – One Stop Shop (sportello unico)
 - Regimi dell'OSS – Regimi dello sportello unico: regime non UE, regime UE, regime di importazione
 - Servizi TTE – Servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi prestati tramite mezzi elettronici
-

Abbreviazioni

- SM – Stato membro
 - SMC – Stato membro di consumo
 - SMI – Stato membro di identificazione
 - Soggetto passivo non stabilito nell'UE – Soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nell'Unione europea ovvero che ha fissato la sede della propria attività economica nel territorio di uno Stato membro al quale non si applica la direttiva IVA (cfr. articolo 6 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto)
 - UE – Unione europea.
-

Premessa

- Il mini sportello unico (MOSS), istituito il 1° gennaio 2015, è stato esteso ed è diventato dal 1° luglio 2021 uno sportello unico (OSS) caratterizzato da un più ampio ventaglio di prestazioni e cessioni coperte e dall'introduzione di ulteriori semplificazioni
-

Premessa

- Lo sportello unico esteso contempla tre regimi speciali: il regime non UE, il regime UE e il regime di importazione. Il regime non UE e il regime UE erano già esistenti e ne è stato esteso l'ambito di applicazione, mentre il regime di importazione è di nuova introduzione.
- Detti regimi speciali consentono ai soggetti passivi di dichiarare e versare, tramite un portale Web, l'IVA dovuta negli Stati membri nei quali tali soggetti passivi non sono (di norma) stabiliti nello Stato membro nel quale essi sono identificati (Stato membro di identificazione).
- L'utilizzo dei regimi è facoltativo.

Premessa

- Possono avvalersi dei regimi dell'OSS sia i soggetti passivi stabiliti nell'UE, sia quelli stabiliti al di fuori di essa.
 - I soggetti passivi stabiliti nell'UE possono avvalersi del regime UE e del regime di importazione, mentre i soggetti passivi non stabiliti nell'UE possono eventualmente avvalersi di tutti e tre i regimi, vale a dire il regime non UE, il regime UE e il regime di importazione.
-

Premessa

- Senza i regimi dell'OSS, un fornitore/prestatore sarebbe tenuto a registrarsi presso ogni Stato membro in cui effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi ai propri clienti.
- L'utilizzo dei regimi dell'OSS è facoltativo per i soggetti passivi. Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersi di un regime dell'OSS, dovrà applicarlo a tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi rientranti in tale regime in tutti gli Stati membri pertinenti. Il soggetto passivo non può pertanto decidere di utilizzare il regime dell'OSS soltanto per le cessioni/prestazioni effettuate in alcuni Stati membri ed escluderne altri.
- Una volta scelto di aderire al regime, questo si applica a tutte le prestazioni/cessioni effettuate a favore di destinatari/acquirenti in tutti gli Stati membri.

Nozione di soggetto passivo

- Nell'ambito del regime non UE il soggetto passivo è un'impresa che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nell'UE.
- Nell'ambito del regime UE un soggetto passivo è un'impresa che ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione nell'UE
- Nell'ambito del regime di importazione un soggetto passivo è un'impresa stabilita nell'UE o al di fuori di essa. Tuttavia un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'Unione è tenuto a nominare un intermediario per avvalersi del regime di importazione

Nozione di fornitore presunto

- Un fornitore presunto è un soggetto passivo che non è il fornitore effettivo di taluni beni, ma che ne facilita la cessione e pertanto è considerato, ai (soli) fini dell'IVA, come se fosse il fornitore (finzione creata ai fini dell'IVA).
- Un fornitore presunto è un soggetto passivo che facilita una cessione di beni conclusa tra un fornitore (fornitore indiretto) e un acquirente tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (ad esempio mercato virtuale, piattaforma, portale ecc.).

Nozione di intermediario

- Il termine "intermediario" è utilizzato unicamente nell'ambito e ai fini del regime di importazione.
- Un intermediario è un soggetto passivo stabilito nell'UE il quale è responsabile del pagamento dell'IVA e dell'adempimento degli obblighi in materia di IVA previsti dal regime di importazione (ad esempio presentazione delle dichiarazioni IVA, pagamento dell'IVA, obblighi di conservazione della documentazione ecc.) a nome e per conto di un altro soggetto passivo che lo ha nominato intermediario.
- Gli Stati membri possono introdurre a livello nazionale norme complementari in materia di intermediari (ad esempio l'obbligo di costituzione di una garanzia)

Nozione di intermediario

- Un soggetto passivo non stabilito nell'UE che intenda ricorrere al regime di importazione deve nominare a tal fine un intermediario. Si noti che i soggetti passivi stabiliti nell'UE non sono tenuti a nominare un intermediario per poter ricorrere al regime di importazione, ma ne hanno la facoltà.
 - Un intermediario deve innanzitutto registrarsi nel suo Stato membro di identificazione per poter agire in tale qualità. Soltanto successivamente potrà registrare uno o più soggetti passivi che lo hanno nominato per beneficiare del regime di importazione e riceverà un numero di identificazione IVA per l'IOSS distinto per ciascun soggetto passivo rappresentato.
-

Nozione di vendite a distanza intraUE di beni

- Per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati da uno Stato membro a un altro da o per conto del fornitore (soggetto passivo che cede tali beni) a una persona che non è un soggetto passivo o è equiparata a una persona non soggetto passivo.
- Sono esclusi da tale definizione i mezzi di trasporto nuovi e i beni ceduti previo montaggio o installazione, che non possono pertanto essere oggetto di una vendita a distanza intracomunitaria.
- Nella definizione rientrano invece i beni sottoposti ad accisa.

Nozione di stato membro di identificazione

- Lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato per beneficiare di un regime dello sportello unico e in cui dichiara e versa l'IVA dovuta a uno o più Stati membri di consumo.
 - Un soggetto passivo può registrarsi in un solo Stato membro per beneficiare di un regime speciale. Di norma un soggetto passivo non può scegliere il proprio Stato membro di identificazione e deve attenersi alle relative disposizioni giuridiche.
-

Nozione di stato membro di consumo

- Lo Stato membro di consumo è lo Stato membro nel quale il soggetto passivo cede i beni o presta i servizi a persone che non sono soggetti passivi, ossia quello nel quale avviene la cessione ed è dovuta l'IVA.
-

Nozione di stabile organizzazione

- Affinché una stabile organizzazione possa essere definita tale, deve essere caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di risorse umane e tecniche atti a consentirle di ricevere, utilizzare e prestare/fornire i rispettivi servizi/beni.
 - Disporre semplicemente di un numero di identificazione IVA non implica necessariamente l'esistenza di una stabile organizzazione
-

Riferimenti normativi

NORME COMUNITARIE

- DIRETTIVA 2006/112/CE DEL 11-12-2006
- DIRETTIVA 2017/2455/CE DEL 05-12-2017
- DIRETTIVA 2019/1955/CE DEL 21-11-2019
- DECISIONE 2020/1109/UE DEL 20-07-2020

NORME INTERNE

- DLGS 83/2021 DEL 25-05-2021
-

Commercio elettronico – vantaggi

- Numerosi sono i vantaggi di cui può beneficiare l'operatore economico che vuole intraprendere un'attività imprenditoriale basata sul commercio elettronico.
 - Riduzione dei costi fissi di struttura,
 - Riduzione dei costi di intermediazione
 - Riduzione dei costi di giacenza delle scorte di magazzino.
-

Commercio elettronico - definizione

- **Acquisto, vendita e consegna**, di beni, servizi e informazioni attraverso una rete mondiale di comunicazione telematica
 - Insieme delle attività relative alla vendita di un prodotto o di un servizio in cui le parti in causa interagiscono soltanto elettronicamente, **attraverso internet**
-

Commercio elettronico - applicazioni

- Non vi è un'unica forma di commercio elettronico, perché l'ambiente nel quale si svolge l'attività commerciale e i soggetti possono avere natura diversa
- La distinzione più classica e è più accreditata tra le varie forme di commercio elettronico è quella **basata sui soggetti** coinvolti nelle transazioni

Commercio elettronico - applicazioni

segue

- **Business to business**: non coinvolge l'utente finale
 - **Intrabusiness**: all'interno della stessa azienda o dello stesso gruppo
 - **Business to consumer**: rivolto all'utente finale
 - **Consumer to consumer**: limitato agli utenti
 - **Business to government**: negoziazione con la Pubblica Amministrazione
 - **Consumer to government**: richieste alla Pubblica Amministrazione
-

Commercio elettronico diretto e indiretto

- La distinzione determinante tra i vari tipi di commercio elettronico è quella tra commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto, basata non più sui soggetti che vengono coinvolti dalla transazione ma sulle **modalità di consegna** del bene
 - Consegna per via telematica = **commercio elettronico diretto**
 - Consegna tradizionale = **commercio elettronico indiretto**
-

Commercio diretto

- Il commercio diretto, in particolare, è quello in cui si verifica la cessione di quei particolari beni definiti come “**beni digitali**”, cioè trasmissibili tramite la rete: **software, filmati, brani musicali, ecc.**
 - Rientrano nel commercio diretto anche le prestazioni di servizi digitali, quali i giochi e le scommesse, i servizi bancari, assicurativi e di investimento
-

Commercio indiretto

- Il commercio elettronico indiretto è invece assimilabile alla **vendita per corrispondenza**, poiché in questo caso la rete fornisce solo uno strumento aggiuntivo per estendere i canali attraverso i quali avviene il contatto con il cliente
-

Fase propedeutica

- Prima di iniziare un'attività di commercio elettronico occorre individuare l'area geografica nella quale agire.
 - Non di secondaria importanza è inoltre la conoscenza delle normative legali e fiscali vigenti nei Paesi nei quali si desidera intraprendere l'attività.
 - Anche la scelta del tipo di prodotto o servizio da distribuire mediante questo canale è importante, poiché non tutti i prodotti sono idonei ad essere venduti online.
-

Fase propedeutica

- Per il successo di questa iniziativa l'offerta deve presentare delle caratteristiche specifiche:
 - Globalità.
 - Trasportabilità.
 - Difficile Reperibilità.
 - Verificabilità.
 - Livello di Strutturabilità del Servizio
 - Intensità informativa
-

Fase propedeutica

- La scelta del nome di dominio, cioè dell'indirizzo del sito web in formato alfabetico, costituisce una delle fasi più critiche del processo di formazione del sito.
 - Da un punto di vista giuridico il principio base della registrazione di un nome di dominio è quello del first come-first served, vale a dire chi per primo ha registrato un dominio ne è il proprietario
-

Fase propedeutica

- Una volta definito il nome di dominio la normativa italiana stabilisce che il sito web deve contenere le seguenti informazioni minime:
 - Il numero della partita IVA
 - Se si tratta di una società di capitali, sul sito web devono essere riportate la sede legale della società, l'ufficio del registro delle imprese dove è iscritta la società e il relativo numero di iscrizione, il capitale effettivamente versato, lo stato di eventuale liquidazione della società in seguito allo scioglimento, lo stato di società con eventuale unico socio
-

Tipologie di sito internet

- Le aziende italiane dispongono di tre tipologie di siti internet che possono adottare in relazione agli scopi che intendono perseguire nei confronti degli utenti del web.
 - sito internet vetrina, che ha una funzione meramente informativa.
 - sito internet pubblicitario che ha lo scopo di far conoscere i prodotti e/o i servizi offerti dall'azienda agli utenti del web.
 - sito di commercio elettronico che è quello tramite il quale è possibile effettuare acquisti direttamente online.
-

Aspetti fiscali

- A seconda delle modalità di consegna del bene o del servizio oggetto della transazione, il commercio elettronico si suddivide in due categorie:
 - **e-commerce diretto**
 - **e-commerce indiretto**
 - Si tratta di una distinzione rilevante a fini Iva, dal momento che le operazioni realizzate tramite l'e-commerce diretto sono ricondotte sempre alle prestazioni di servizi, mentre quelle indirette si qualificano come "normali" cessioni di beni.
-

I nuovi regimi speciali

- Le nuove disposizioni hanno modificato i regimi speciali IVA esistenti previsti dalla direttiva IVA (regime non UE, regime UE) e ne hanno aggiunto uno nuovo (regime di importazione).
-

I nuovi regimi speciali

- Con il D.Lgs. n. 83/2021, sono state recepite le disposizioni contenute nelle Direttive UE n. 2017/2455 e n. 2019/1995 relative alle prestazioni di servizi ed alle vendite a distanza di beni effettuate all'interno dell'UE.
- Le nuove regole interessano le seguenti operazioni effettuate dall'1.7.2021:
 - vendite a distanza intraUE di beni;
 - vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE;
 - vendite “domestiche” di beni da parte di soggetti non stabiliti nell'UE a non soggetti passivi (consumatori privati), facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche (c.d. marketplace);
 - prestazioni di servizi rese da soggetti non stabiliti nell'UE/stabiliti nell'UE ma non nello Stato UE di consumo a non soggetti passivi (consumatori finali).

I nuovi regimi speciali

- A decorrere dall'1.7.2021, con riferimento alle vendite a distanza, le nuove regole prevedono l'applicazione dell'IVA dello Stato di partenza soltanto per le cessioni "entro soglia" (Euro 10.000,00). Per le cessioni "oltre soglia" l'operazione sconta l'IVA nello Stato di destinazione dei beni, ossia di consumo degli stessi. Ciò richiede agli operatori di acquisire la partita IVA in ogni Stato di consumo per assolvere i relativi obblighi. In alternativa è possibile utilizzare il nuovo regime speciale OSS (One Stop Shop). In quest'ultimo caso è importate individuare l'aliquota IVA applicabile alle cessioni effettuate nello Stato UE di consumo.
-

I nuovi regimi speciali

- Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 2, Direttiva UE n. 2017/2455 alla Direttiva n. 2006/112/CE, a decorrere dall'1.7.2021, il regime speciale applicabile ai soggetti passivi che effettuano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, a committenti non soggetti passivi (c.d. regime MOSS - Mini One Shop), è stato esteso a tutti i servizi B2C, alle vendite a distanza intraUE e a specifiche vendite di beni facilitate da piattaforme elettroniche.
-

I nuovi regimi speciali

- Tale nuovo regime speciale, **denominato OSS** (One Stop Shop) è applicabile:
 - alle vendite a distanza intraUE di beni e alle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso stato Stato UE facilitate da un'interfaccia elettronica;
 - ai servizi resi a consumatori finali soggetti ad IVA nello Stato in cui vengono utilizzati.
-

I nuovi regimi speciali

- È stato inoltre previsto:
 - il nuovo regime speciale IOSS (Import One Stop Shop), applicabile alle vendite a distanza di beni di valore non superiore a Euro 150, importati da Stati extraUE destinati al consumo in uno Stato UE
-

Che cos'è l'OSS

- Il mini sportello unico (MOSS) è un sistema elettronico che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) a consumatori nell'UE di dichiarare e versare l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri dell'UE in un unico Stato membro.
 - Dal 1° luglio 2021 il MOSS è stato esteso a tutti i servizi B2C che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni diventando quindi uno sportello unico (OSS).
-

Regime speciale OSS-UE

- A seguito delle modifiche apportate all'art. 74-sexies, DPR n. 633/72, il regime speciale OSS-UE è applicabile alle seguenti operazioni:
 - servizi resi negli altri Stati UE verso committenti non soggetti passivi;
 - vendite a distanza intraUE di beni di cui all'art. 38-bis, commi 1 e 3, DL n. 331/93;
 - cessioni di beni per le quali un soggetto passivo si considera acquirente/rivenditore ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72.

Regime speciale OSS-UE

- In particolare il comma 1 del citato art. 74-sexies prevede che i soggetti passivi domiciliati/residenti in Italia che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA relativamente:
 - ai servizi resi negli altri Stati UE nei confronti di clienti non soggetti passivi;
 - alle vendite a distanza intraUE di beni di cui all'art. 38-bis, commi 1 e 3, DL n. 331/93;
 - alle cessioni di beni per le quali il soggetto passivo si considera acquirente / rivenditore ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72;
- applicare le disposizioni previste dal citato art. 74-quinquies e dall'art. 74-sexies (ossia, il regime speciale IVA OSS-UE).

Regime speciale OSS-UE

- Il regime speciale OSS-UE, può essere applicato anche dai:
 - soggetti passivi domiciliati/residenti extraUE che dispongono di una stabile organizzazione in Italia;
 - soggetti passivi domiciliati/residenti extraUE che non dispongono di una stabile organizzazione nell'UE e che spediscono/trasportano i beni a partire dall'Italia.
-

Regime speciale OSS-UE

- Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato UE o spedisca/trasporti beni anche a partire da altri Stati UE, l'opzione per il regime speciale non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.
-

Regime speciale OSS-UE – Come si accede

- Come precisato dall’Agenzia nel citato Provvedimento 25.6.2021, per accedere al regime speciale OSS-UE i soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia/soggetti passivi domiciliati o residenti extraUE che dispongono di una stabile organizzazione in Italia/soggetti passivi stabiliti extraUE, identificati ai fini IVA in Italia, utilizzano le funzionalità rese disponibili sul sito Internet dell’Agenzia, previo inserimento delle proprie credenziali personali
-

Regime speciale OSS-UE – Come si accede

- A tal fine i predetti soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia i seguenti dati:
- numero di partita IVA; indirizzi elettronici (e-mail e siti web); Stato in cui ha sede l'attività del soggetto passivo se al di fuori dell'UE; numeri individuali di identificazione IVA o, se non disponibili, numeri di registrazione fiscale attribuiti dagli Stati UE, diversi da quello di identificazione, in cui il soggetto passivo ha una o più stabili organizzazioni; indirizzi postali completi e ragioni sociali delle stabili organizzazioni in uno o più Stati UE diversi da quello di identificazione;

Regime speciale OSS-UE – Come si accede

- numeri di identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuiti dagli Stati UE; informazioni bancarie (intestatario, numeri IBAN e BIC); data di inizio dell'applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione; nominativo del referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del soggetto a cui l'Agenzia può richiedere informazioni / inviare eventuali comunicazioni; indicazione se il soggetto passivo è una interfaccia elettronica; indicazione se il soggetto passivo rientra in un gruppo IVA.
-

Regime speciale OSS-UE - Esclusione

- I soggetti, sono esclusi dal regime speciale in caso di:
 - comunicazione di non fornire più i predetti servizi;
 - presunzione di cessazione di fornitura dei servizi;
 - mancanza dei requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
 - inosservanza delle norme relative al regime speciale.
-

Regime speciale OSS-UE – Dichiarazione IVA trimestrale

- In merito al contenuto della dichiarazione IVA trimestrale, da presentare, per ciascun trimestre dell'anno entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, sono richiesti i seguenti dati:
 - numero di identificazione IVA;
 - ammontare delle prestazioni dei servizi effettuati nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato UE in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'IVA;
 - ammontare delle vendite a distanza intraUE di beni distintamente per ciascuno Stato UE in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'IVA;
 - ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato UE, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi del citato art. 2-bis, effettuate nel periodo di riferimento e suddiviso per aliquote, al netto dell'IVA;
-

Regime speciale OSS-UE - Dichiarazione IVA trimestrale

- I soggetti che applicano il regime speciale in esame, possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati in Italia, nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale
-

Regime speciale OSS-non UE

- A seguito delle modifiche apportate all'art. 74-quinquies, DPR n. 633/72, il regime speciale OSS NON UE è applicabile a tutti i servizi resi nell'UE verso committenti non soggetti passivi (B2C).
- In particolare il comma 1 del citato art. 74-quinquies, prevede che i soggetti passivi domiciliati/residenti fuori dell'UE, non stabiliti in alcuno Stato UE, possono identificarsi in Italia per l'assolvimento degli obblighi IVA relativamente a tutti i servizi resi nell'UE a committenti non soggetti passivi d'imposta.
- A tal fine presentano apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate, la quale attribuisce al soggetto richiedente il numero di identificazione.

Regime speciale OSS-non UE

- Per tali soggetti è previsto l'esonero dagli obblighi di emissione delle fatture, tenuta dei registri IVA e di presentazione della dichiarazione IVA annuale.
 - Qualora sia emessa fattura, vanno applicate le specifiche disposizioni del DPR n. 633/72
-

Regime speciale OSS-non UE - Richiesta di adesione

- Come precisato nel comma 3 del citato art. 74-quinquies, la richiesta di adesione al regime speciale in esame deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - cognome, nome ed eventualmente ditta (per le persone fisiche) / ragione sociale, denominazione (per i soggetti diversi dalle persone fisiche);
 - indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
 - codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza / domicilio, se previsto;
 - dichiarazione di non essere stabiliti ai fini IVA all'interno dell'UE.

Regime speciale OSS-non UE

Modalità operative

- Come confermato dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 25.6.2021, per accedere al regime speciale OSS-NON UE:
- i soggetti passivi domiciliati / residenti extraUE, non stabiliti in alcuno Stato UE, identificandosi in Italia, richiedono la **registrazione** compilando l'apposito modulo disponibile sul sito Internet dell'Agenzia;
- il Centro Operativo di Pescara (COP) comunica al richiedente via e-mail:
 - – il **numero di identificazione IVA attribuito**;
 - – il **codice identificativo** per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia;
 - – la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità (in lingua inglese), al fine di completare il processo di registrazione

Regime speciale OSS-non UE

Esclusione

- I soggetti, sono esclusi dal regime speciale in caso di:
 - ❑ comunicazione di non fornire più i predetti servizi;
 - ❑ presunzione di cessazione di fornitura dei servizi;
 - ❑ mancanza dei requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
 - ❑ inosservanza delle norme relative al regime speciale.
-

Regime speciale OSS-non UE

Dichiarazione Iva trimestrale

- In merito al contenuto della dichiarazione IVA trimestrale, da presentare, per ciascun trimestre dell'anno entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, sono richiesti i seguenti dati:
 - numero di identificazione IVA;
 - ammontare delle prestazioni dei servizi effettuati nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato UE in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'IVA;
 - ammontare dell'IVA, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato UE in cui la prestazione di servizi si considera effettuata
 - I soggetti che applicano il regime speciale in esame, possono esercitare il diritto alla detrazione IVA relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati in Italia, nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale, altrimenti può essere chiesta a rimborso
-

Regime speciale IOSS

- A seguito dell'abrogazione dell'art. 5, DM n. 489/97, per beni di valore intrinseco non superiore complessivamente a Euro 22 per spedizione viene meno la franchigia dall'IVA. Di conseguenza, a decorrere dall'1.7.2021 tutti i beni importati nell'UE sono assoggettati ad IVA.
- Rimane vigente l'esenzione dai dazi doganali per i beni di valore non superiore a Euro 150 per spedizione. Pertanto non è necessario versare alcun dazio doganale per i beni importati nell'UE il cui valore intrinseco non supera € 150 (c.d. "beni di valore modesto").

Regime speciale IOSS

- Il regime speciale IOSS, riservato alle vendite a distanza di beni importati. Tale regime, consente ai fornitori che vendono beni spediti/trasportati da uno Stato extraUE ad acquirenti nell'UE di riscuotere presso l'acquirente l'IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare/versare l'IVA tramite tale regime. In caso di utilizzo del regime speciale IOSS, l'importazione di beni di valore modesto è esente da IVA (l'IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall'acquirente);
- Il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione

Regime speciale IOSS

- Il regime speciale IOSS, disciplinato dal nuovo art. 74-sexies.1, DPR n. 633/72, consente ai soggetti passivi:
 - domiciliati/residenti in Italia che non abbiano stabilito il domicilio all'estero;
 - domiciliati/residenti extraUE che dispongono di una stabile organizzazione in Italia;
 - domiciliati/residenti extraUE non stabiliti in alcuno Stato UE;
 - di assolvere gli obblighi i IVA relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE di cui all'art. 38-bis, commi 2 e 3, DL n. 331/93 (ad eccezione dei beni soggetti ad accisa), in spedizioni di valore intrinseco non superiore a Euro 150.
-

Regime speciale IOSS

- L'opzione per il regime in esame può essere esercitata:
 - direttamente;
 - tramite un rappresentante fiscale. In particolare, i soggetti passivi stabiliti in Stati extraUE, che non dispongono di una stabile organizzazione in Italia, esercitano l'opzione tramite un rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del regime speciale. Il rappresentante fiscale non è richiesto qualora tali soggetti siano stabiliti in uno Stato con il quale l'UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca e limitatamente alle vendite a distanza di beni provenienti da tale Stato.
- Per le vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE, dichiarate in base allo IOSS, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato.

Regime speciale IOSS

- L'opzione è esercitata mediante richiesta all'Agenzia delle Entrate, la quale attribuisce al soggetto richiedente il numero di identificazione per l'applicazione del regime speciale.
 - La richiesta, da presentare prima di iniziare ad avvalersi del regime speciale, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - cognome, nome ed eventualmente ditta (per le persone fisiche)/ ragione sociale, denominazione (per i soggetti diversi dalle persone fisiche);
 - indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
 - numero di identificazione IVA o di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto.
-

Regime speciale IOSS

- Il rappresentante fiscale comunica le informazioni per se stesso e per ogni soggetto rappresentato.
 - Per il soggetto rappresentato, comunica, inoltre, il numero individuale di identificazione attribuito per l'applicazione del regime speciale.
 - L'Agenzia delle Dogane nella Circolare 30.6.2021, n. 26/D ha precisato che l'intermediario IOSS è un soggetto passivo stabilito in UE che adempie a tutti gli obblighi previsti da tale regime per conto del fornitore/interfaccia elettronica che lo ha designato, compresa la presentazione di dichiarazioni IVA IOSS ed il pagamento dell'IVA.
-

Regime speciale IOSS

- I soggetti passivi domiciliati/residenti in Italia o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero
 - I soggetti passivi domiciliati o residenti extraUE che dispongono di una stabile organizzazione in Italia
 - I soggetti passivi domiciliati o residenti extraUE non stabiliti in alcuno Stato UE
 - che scelgono di avvalersi del regime speciale IOSS, identificandosi in Italia, direttamente o tramite l'intermediario IOSS, richiedono la registrazione compilando l'apposito modulo disponibile sul proprio sito Internet
-

Regime speciale IOSS

- A tal fine i predetti soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia, i seguenti dati:
 - qualità del soggetto (intermediario IOSS / iscrizione diretta);
 - cognome, nome, luogo e data di nascita e se esistente ditta (per le persone fisiche) / denominazione, ovvero ragione sociale (per i soggetti diversi dalle persone fisiche);
 - indirizzi elettronici (e-mail e siti web);
 - Stato in cui ha sede l'attività del soggetto passivo se al di fuori dell'UE;
 - numeri individuali di identificazione IVA o codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza/domicilio, se previsto;
 - eventuale numero d'identificazione attribuito al soggetto rappresentato;
 - informazioni bancarie (intestatario, numeri IBAN e BIC);
 - data di inizio dell'applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione;

Regime speciale IOSS

- I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono registrarsi per svolgere le funzioni dell'intermediario IOSS trasmettendo per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati sopraindicati.
 - I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'UE stabiliti in uno Stato con il quale l'UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla Direttiva n. 2010/24/UE e al Regolamento UE n. 904/2010, possono registrarsi direttamente al regime, previa richiesta di attribuzione dell'identificativo.
-

Regime speciale IOSS

- I soggetti sono esclusi dal regime in esame in caso di:
 - comunicazione, direttamente / tramite rappresentante fiscale, di non effettuare più vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE;
 - presunzione di cessazione dell'attività di vendita a distanza di beni importati da Stati extraUE;
 - mancanza dei requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;
 - inosservanza delle norme relative al regime speciale.
 - comunicazione del rappresentante fiscale di non agire più in loro nome e per loro conto.
-

Regime speciale IOSS

- Per poter applicare il regime in esame, i soggetti devono presentare per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:
 - il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;
 - l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato UE di arrivo della spedizione / trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'IVA;
 - le aliquote applicate nello Stato UE di arrivo della spedizione / trasporto dei beni;
 - l'ammontare dell'IVA, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato UE.

Regime speciale IOSS

- Il tasso di cambio utilizzato per le prestazioni il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall'Euro è quello pubblicato dalla BCE l'ultimo giorno del periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.
 - Il versamento dell'IVA va effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione.
-

Regime speciale IOSS

- I soggetti che si avvalgono del regime speciale in esame conservano la documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e la forniscono in formato elettronico, su richiesta, all'Amministrazione e alle Autorità fiscali dei singoli Stati UE in cui le operazioni sono state effettuate.
 - I soggetti che applicano il regime speciale in esame, possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati in Italia, nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale, altrimenti può essere chiesta a rimborso.
-

Versamento IVA regimi speciali

- Il versamento dell'IVA dovuta va effettuato senza la possibilità di essere compensato:
 - O con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite i portali OSS e IOSS, il soggetto passivo indica il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;
 - O mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella causale del bonifico va indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Versamento IVA regimi speciali

- L'IVA riscossa è ripartita tra gli Stati UE di consumo secondo quanto indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento. Qualora il versamento sia inferiore all'imposta dovuta, la ripartizione avviene proporzionalmente all'imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno Stato UE di consumo. L'IVA:
 - spettante a ciascuno Stato UE di consumo è accreditata sul conto indicato dallo Stato medesimo, utilizzando le somme affluite sulla contabilità speciale;
 - relativa a operazioni effettuate in Italia, versata dai soggetti passivi identificati in Italia ai sensi degli artt. 74-quinquies (OSS-NON UE), 74-sexies (OSS-UE) e 74-sexies.1 (IOSS), DPR n. 633/72, ovvero dai soggetti passivi identificati in altri Stati UE, è riversata all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo entrata 1203, articolo 01;

Versamento IVA regimi speciali

- Nel caso in cui l'ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, l'eccedenza viene rimborsata entro 30 giorni sul conto indicato dal soggetto passivo
-

Regime speciale importazioni di modico valore

- Il nuovo art. 70.1, DPR n. 633/72 introduce un regime speciale per la dichiarazione / pagamento dell'IVA all'importazione, applicabile alle importazioni di beni in spedizioni di valore intrinseco non superiore a Euro 150, alternativo al regime IOSS di cui al citato art. 74-sexies.1 e a quello ordinario che prevede la riscossione dell'imposta all'atto dell'importazione.
-

Regime speciale importazioni di modico valore

- In base al citato art. 70.1 per l'assolvimento degli obblighi IVA relativi alle importazioni di beni:
 - diversi dai prodotti soggetti ad accisa;
 - con spedizioni di valore intrinseco non superiore a Euro 150;
 - la cui spedizione / trasporto si conclude in Italia;
 - per le quali non viene applicato il regime speciale per la vendita a distanza di beni importati di cui all'art. 74-sexies.1;
- il soggetto che presenta i beni in Dogana per conto dell'acquirente (tenuto al pagamento dell'imposta) può pagare mensilmente l'IVA riscossa dai destinatari dei beni, previa presentazione di una specifica dichiarazione mensile

Regime speciale importazioni di modico valore

- La dichiarazione è presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell'imposta riscossa, secondo il modello approvato dall'Agenzia delle Dogane.
 - Come precisato dall'Agenzia delle Dogane nella citata Circolare n. 26/D, l'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione mentre l'addebito dell'IVA dovuta, sul conto di debito, avviene contestualmente allo svincolo, ossia all'avvenuta consegna dei beni. In caso di mancata consegna, i beni devono essere riesportati in vista della loro restituzione al fornitore originario o ad altro indirizzo indicato dallo stesso.
-

Regime speciale importazioni di modico valore

- I beni importati nell'ambito di tale regime speciale sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria (22%), ferma restando la possibilità di optare per la procedura di importazione di cui all'art. 67, DPR n. 633/72 per avvalersi dell'eventuale aliquota ridotta.
 - L'IVA riscossa va versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione.
-

Regime speciale importazioni di modico valore

- I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni (a norma dell'art. 39, DPR n. 633/72).
 - La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza dell'imposta dichiarata e, su richiesta, è fornita in formato elettronico alle Autorità di controllo fiscale e doganale
-

Vendite a distanza di beni - Marketplace

- Con l'introduzione del nuovo art. 2-bis, DPR n. 633/72, le seguenti cessioni di beni sono considerate effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (ossia, un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi):
 - vendite a distanza intraUE di beni di cui all'art. 38-bis, commi 1 e 3, DL n. 331/93 e cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione / trasporto nello stesso Stato UE a non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE (lett. a), ossia vendite a distanza intraUE di beni / cessioni "domestiche" a soggetti non passivi;
 - vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE di cui all'art. 38-bis, commi 2 e 3, DL n. 331/93, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150 (lett. b).

Vendite a distanza di beni - Marketplace

- Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni dei predetti beni si considera acquirente / rivenditore degli stessi. Le vendite a soggetti non passivi, effettuate tramite un'interfaccia elettronica, danno luogo quindi a due operazioni:
 - una cessione dal fornitore sottostante all'interfaccia elettronica (B2B);
 - una cessione dall'interfaccia elettronica al soggetto non passivo (B2C).
-

Vendite a distanza di beni - Marketplace

- Merita evidenziare che in base all'art. 5-ter, Regolamento UE n. 282/2011 introdotto dal Regolamento UE n. 2026/2019, il termine "facilita" designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consente a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica
-

Vendite a distanza di beni - Marketplace

- Il nuovo comma 7 dell'art. 6, DPR n. 633/72 prevede che:
 - le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera acquirente / rivenditore degli stessi ai sensi del citato art. 2-bis;
 - le cessioni dei medesimi beni nei confronti di tale soggetto passivo;
 - si considerano effettuate (e l'imposta diviene esigibile) nel momento in cui il pagamento è accettato. La norma deroga al primo e al quarto comma dell'art. 6, e pertanto non rilevano la consegna dei beni / emissione della fattura
-

Vendite a distanza di beni - Marketplace

- Le cessioni di beni rese ai soggetti passivi che ne facilitano la vendita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica di cui alla citata lett. a) del comma 1 del nuovo art. 2-bis, sono esenti IVA, fermo restando il diritto del fornitore alla detrazione dell'IVA a credito dell'acquisto / importazione dei beni ceduti. Per tali operazioni, non è previsto l'esonero dall'obbligo di fatturazione.
-

Vendite a distanza di beni - Marketplace

- A tal fine è stato:
 - introdotto il nuovo comma 3 all'art. 10, DPR n. 633/72, in base al quale sono esenti IVA le cessioni di beni effettuate dall'operatore extraUE nei confronti del soggetto passivo che si considera acquirente / rivenditore degli stessi beni ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lett. a);
 - introdotta la nuova lett. d-bis) al comma 3 dell'art. 19, DPR n. 633/72, che prevede il diritto alla detrazione dell'IVA a credito relativa ai beni ceduti in esenzione di cui al citato nuovo comma 3;
 - modificato l'art. 36-bis, DPR n. 633/72, che non consente di optare per l'esonero dalla fatturazione. Di conseguenza il cedente per le predette cessioni deve emettere fattura (esente IVA) nei confronti della piattaforma (interfaccia elettronica).